



Al personale docente  
Al personale ATA  
Al personale non docente  
Alle Famiglie degli alunni  
Al Sito/Al RE/Alla GSuite  
Agli Atti

**Oggetto: Nuove norme relative alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Trasmissione normativa e prime indicazioni operative**

Si comunica che con la ripresa delle attività didattiche, a partire dal 10 gennaio 2022, si applicano nella Scuola le disposizioni previste dal [D.L. 7 gennaio 2022, n°1](#) e dalla [Circolare integrata Ministero Salute e Ministero Istruzione n.11 dell'8.1.2022](#).

Fermo restando la necessità di una lettura integrale degli stessi si riportano, in estrema sintesi, le norme che riguardano le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nelle scuole a partire dal 10 gennaio 2022, distinte per ordine scolastico (infanzia, primaria, secondaria di I grado).

Al fine di facilitare la corretta applicazione delle disposizioni in parola, appare utile ricordare le **“definizioni”** introdotte dalla normativa sopra richiamata, in particolare:

#### **A. CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO)**

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

#### **B. AUTOSORVEGLIANZA**

È un regime di cautela che il soggetto adotta autonomamente, prevede il monitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno. L'autosorveglianza varia a seconda se si è sintomatici o asintomatici. Gli asintomatici hanno l'obbligo di automonitorare il proprio stato di salute 5 giorni dal momento dell'ultimo contatto con la persona positiva. Durante i 5 giorni di autosorveglianza il soggetto ha l'obbligo di indossare

la mascherina FFP2. Se non insorgano sintomi riconducibili alla COVID-19, l'autosorveglianza termina dopo 5 giorni senza il bisogno di fare tamponi molecolari o test antigenici, ma per altri cinque giorni persiste l'obbligo di indossare le mascherine FFP2.

I soggetti che lamentano sintomi del Covid-19 nei 5 giorni di autosorveglianza sono obbligati a sottoporsi ad un test antigenico rapido o un tampone molecolare. Se il risultato è negativo ma i sintomi persistono, dopo 5 giorni dal 1° test bisogna ripetere il tampone e si rimane in autosorveglianza fino a quando l'esito dell'ultimo tampone non diventa negativo. Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

### **C. DIDATTICA A DISTANZA - DAD**

La DAD è l'attività didattica svolta da tutta la classe a distanza in modalità sincrona e asincrona.

### **D. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - DDI**

La DDI è l'attività didattica mista svolta contemporaneamente in presenza, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, e a distanza, per tutti gli altri che non siano ricompresi nelle fattispecie sopra individuate.

## **1. GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE SARS-COV-2 E DEI CONTATTI STRETTI IN AMBITO SCOLASTICO**

### **SCUOLA DELL'INFANZIA**

***Qualora ricorra la presenza di un solo caso di positività nella sezione, vengono adottate le seguenti misure:***

<b>ALUNNI</b>	<b>PERSONALE SCOLASTICO</b> <i>(anche esterno alla scuola)</i>
Attività didattica: sospesa per 10 giorni; Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.	Il personale deve aver svolto attività in presenza nella sezione/gruppo ove è stata rilevata la presenza di un alunno positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso. In tale caso si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

## SCUOLA PRIMARIA

**1° CASO: Qualora ricorra la presenza di un caso di positività nella singola classe, vengono disposte le seguenti misure**

<b>ALUNNI</b> <i>(Per i compagni frequentanti la stessa classe dell'allievo risultato positivo)</i>	<b>PERSONALE SCOLASTICO</b> <i>(anche esterno alla scuola)</i>
Attività didattica: in presenza. La consumazione dei pasti deve avvenire osservando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; Misura sanitaria: Sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi nelle immediatezze (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). Qualora l'esito del tampone (T0) è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare le Autorità Sanitarie e non si rientra a scuola. Analogamente si procede per il tampone T5 se il risultato è positivo.	Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe ove è stata rilevata la presenza di un alunno positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso. In tale ipotesi, si applica la misura dell'auto-sorveglianza.

**2° CASO: Qualora ricorra la presenza di due casi di positività nella singola classe, vengono disposte le seguenti misure:**

<b>ALUNNI</b> <i>(Per i compagni frequentanti la stessa classe dell'allievo risultato positivo)</i>	<b>PERSONALE SCOLASTICO</b> <i>(anche esterno alla scuola)</i>
Attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni; Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.	Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso. In tale caso si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

## SCUOLA SECONDARIA

**1° CASO: Qualora ricorra la presenza di un caso di positività nella singola classe, vengono disposte le seguenti misure**

<b>ALUNNI</b> <i>(Per i compagni frequentanti la stessa classe dell'allievo risultato positivo)</i>	<b>PERSONALE SCOLASTICO</b> <i>(anche esterno alla scuola)</i>
Attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; per la consumazione dei pasti a scuola deve essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; Misura sanitaria: auto-sorveglianza.	Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe ove è stata rilevata la presenza di un alunno positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso. In tale ipotesi, si applica la misura dell'auto-sorveglianza.

**2. CASO: Qualora ricorra la presenza di due casi di positività nella singola classe, vengono disposte le seguenti misure:**

<b>ALUNNI</b> <i>(Per i compagni frequentanti la stessa classe dell'allievo risultato positivo)</i>	<b>PERSONALE SCOLASTICO</b> <i>(anche esterno alla scuola)</i>
A) Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si prevede: Attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.	Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso. In tale caso si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
B) Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede: Attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; la consumazione dei pasti a scuola deve essere effettuata mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri; Misura sanitaria: Auto-sorveglianza.	Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso. In questo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

**3° CASO: Qualora ricorra la presenza di tre casi di positività nella singola classe, vengono disposte le seguenti misure:**

<b>ALUNNI</b> <i>(Per i compagni frequentanti la stessa classe dell'allievo risultato positivo)</i>	<b>PERSONALE SCOLASTICO</b> <i>(anche esterno alla scuola)</i>
Attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; Misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).	Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso. In questa fattispecie, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

**2. TRACCIAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA**

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Il nuovo decreto favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di auto sorveglianza, **la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate**. Per questo occorre la prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il

supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure 5 istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

### **3. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE DI CARATTERE GENERALE**

Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133).

**Nel caso di positività di un alto numero di docenti potranno essere previste in via del tutto straordinaria giornate di DAD qualora la scuola non sia in grado di reperire sostituti, considerato l'obbligo vaccinale e visto che gli studenti non possono essere mescolati tra classi diverse anche al fine di garantire la mera vigilanza.**

**In riferimento all'attivazione della Didattica Digitale Integrata DDI, come definita in premessa, sarà attivata tempestivamente con avviso sul registro elettronico, tenuto conto dei tempi organizzati necessari alle verifiche che l'istituzione scolastica è tenuta a compiere per legge.**

**Si fa presente che al momento la scuola non è stata rifornita di mascherine di tipo FFP2, quindi fino a nuova eventuale comunicazione tali mascherine dovranno essere fornite dalle famiglie.**

Si coglie l'occasione per ricordare la necessità, tanto più in questo periodo di aumento dei casi positivi e relativi contatti, di continuare ad adottare comportamenti prudenti.

Cordiali saluti.

*La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Giuseppina Di Cretico*